**Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni**

# ►B REGOLAMENTO (CE) N. 1165/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**del 19 novembre 2008**

**relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 1)

Modificato da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n. | pag. | data |
| ►M1 | Regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 | L 351 | 1 | 21.12.2013 |

▼B

# REGOLAMENTO (CE) N. 1165/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**del 19 novembre 2008**

**relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([1]),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1º giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini ([2]), la direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1º giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini ([3]), e la direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1º giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini ([4]), sono state modificate a più riprese. Essendo ora necessario apportare ulteriori modifiche e semplificazioni, tali atti dovrebbero, per motivi di chiarezza, essere sostituiti da un atto unico.

(2) Al fine di garantire un'appropriata gestione della politica agricola comune, in particolare per quanto riguarda i mercati delle carni bovine, di vitello, suine, ovine, caprine e avicole, la Commissione necessita di dati regolari sulle tendenze in merito al bestiame ed alla produzione di carne.

(3) Il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole ([5]), contempla un programma di indagini comunitarie ai fini della compilazione di statistiche sulla struttura delle aziende agricole da effettuarsi fino al 2007.

(4) Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ([6]), tutte le statistiche degli Stati membri trasmesse alla Commissione che sono disaggregate per unità territoriali devono utilizzare la classificazione NUTS. Di conseguenza, al fine di disporre di statistiche regionali comparabili, è opportuno definire le unità territoriali conformemente alla classificazione NUTS.

([1]) Parere del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 ottobre 2008.
([2]) GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1.
([3]) GU L 149 del 21.6.1993, pag. 5.
([4]) GU L 149 del 21.6.1993, pag. 10.
([5]) GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1.
([6]) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

▼B

(5) Per limitare l'onere che incombe agli Stati membri le prescrizioni in materia di dati regionali non dovrebbero andare oltre quelle previste dalla precedente normativa (salvo nel caso in cui nel frattempo siano emersi nuovi livelli regionali) e i dati regionali dovrebbero essere facoltativi qualora le cifre del patrimonio zootecnico regionale siano inferiori a determinate soglie.

(6) Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento è necessaria una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che può essere ottenuta in particolare grazie al contributo del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio ([1]).

(7) Onde assicurare una transizione armoniosa dal regime applicabile in virtù delle direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE, il presente regolamento dovrebbe concedere una deroga per un periodo non superiore a un anno e, nel caso degli ovini e dei caprini, non superiore a due anni, agli Stati membri in cui la sua applicazione ai rispettivi sistemi statistici nazionali richiederebbe adeguamenti significativi e potrebbe causare notevoli problemi pratici.

(8) Le disposizioni in merito alla produzione di statistiche di cui al presente regolamento sono necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul bestiame e sulle carni negli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(9) Conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ([2]), che costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, è necessario che la raccolta di dati statistici sia conforme ai principi d'imparzialità, vale a dire in particolare obiettività e indipendenza scientifica, nonché trasparenza, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici e riservatezza statistica.

(10) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([3]).

(11) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati I, II, IV e V. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a completarlo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.

([1]) GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.
([2]) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.
([3]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B

(12) Le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE dovrebbero pertanto essere abrogate.

(13) Il comitato permanente di statistica agraria è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Oggetto**

Scopo del presente regolamento è l'istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul bestiame e sulla produzione di carne negli Stati membri, in particolare:

a) statistiche sui bovini, sui suini, sugli ovini e sui caprini;

b) statistiche sulla macellazione di bovini, suini, ovini, caprini e pollame; e

c) previsioni sulla produzione di carni bovine, suine, ovine e caprine.

*Articolo 2*

**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «azienda agricola» indica un'azienda agricola come definita all'articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola ([1]);

2) «indagini a campione» indica un'indagine a campione come definita all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1166/2008;

3) «bovini» indica gli animali domestici delle specie *Bos taurus* e *Bubalus bubalis*, compresi gli ibridi come il Beefalo;

4) «suini» indica gli animali domestici della specie *Sus scrofa domestica*;

5) «ovini» indica gli animali domestici della specie *Ovis aries*;

6) «caprini» indica gli animali domestici della sottospecie *Capra aegagrus hircus*;

7) «pollame» indica gli uccelli domestici delle specie *Gallus gallus* (polli), *Meleagris spp.* (tacchini), *Anas spp.* e *Cairina moschata* (anatre) e *Anser anser dom.* (oche). Sono inclusi gli uccelli domestici delle specie *Coturnix spp.* (quaglie), *Phasianus spp.* (fagiani), *Numida meleagris dom.* (galline faraone), *Columbinae spp.* (piccioni) e *Struthio camelus* (struzzi). Sono esclusi tuttavia gli uccelli allevati in cattività a fini venatori e non per la produzione di carne;

([1]) Cfr. la pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B

8) «macello» indica lo stabilimento ufficialmente registrato e approvato, adibito alla macellazione ed alla preparazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano.

Altre definizioni ai fini del presente regolamento sono specificate nell'allegato I.

SEZIONE I

**STATISTICHE SUL BESTIAME**

*Articolo 3*

**Copertura**

1. Ogni Stato membro compila statistiche sul numero di capi bovini, suini, ovini e caprini delle aziende agricole all'interno del proprio territorio.

2. Gli Stati membri che si avvalgono di indagini a campione coprono un numero di aziende agricole rappresentative almeno del 95 % dell'intera popolazione come determinato dall'ultima indagine sulla struttura delle aziende agricole.

*Articolo 4*

**Frequenza e periodo di riferimento**

1. Le statistiche sui bovini sono compilate due volte l'anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di maggio o giugno e ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre. Gli Stati membri il cui patrimonio bovino è inferiore a 1 500 000 di capi possono produrre tali statistiche una sola volta l'anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre.

2. Le statistiche sui suini sono compilate due volte l'anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di maggio o giugno e ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre. Gli Stati membri il cui patrimonio suino è inferiore a 3 000 000 di capi possono produrre tali statistiche una sola volta l'anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre.

3. Le statistiche sugli ovini sono compilate una volta l'anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre, dagli Stati membri il cui patrimonio ovino è pari o superiore a 500 000 capi.

4. Le statistiche sui caprini sono compilate una volta l'anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre, dagli Stati membri il cui patrimonio caprino è pari o superiore a 500 000 capi.

*Articolo 5*

**Categorie**

Le statistiche sul bestiame sono prodotte per le categorie specificate nell'allegato II.

*Articolo 6*

**Precisione**

1. Gli Stati membri che effettuano indagini a campione adottano tutte le misure necessarie a garantire che i risultati estrapolati delle indagini nazionali rispettino le prescrizioni in materia di precisione di cui all'allegato III.

▼B

2. Uno Stato membro che decida di utilizzare una fonte amministrativa ne informa in anticipo la Commissione e fornisce precisazioni riguardo al metodo da usare e alla qualità dei dati provenienti da detta fonte.

3. Uno Stato membro che decida di utilizzare fonti diverse dalle indagini garantisce che la qualità delle informazioni ottenute da tali fonti sia almeno pari a quella delle informazioni ottenute da indagini statistiche.

*Articolo 7*

**Termini di trasmissione**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici provvisori sul bestiame entro:

a) il 15 settembre dello stesso anno per le statistiche relative al mese di maggio/giugno;

b) il 15 febbraio dell'anno successivo per le statistiche relative al mese di novembre/dicembre.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici definitivi sul bestiame entro:

a) il 15 ottobre dello stesso anno per le statistiche relative al mese di maggio/giugno;

b) il 15 maggio dell'anno successivo per le statistiche relative al mese di novembre/dicembre.

*Articolo 8*

**Statistiche regionali**

Le statistiche relative al mese di novembre/dicembre sono disaggregate secondo le unità territoriali NUTS 1 e NUTS 2 quali definite nel regolamento (CE) n. 1059/2003. Eccezionalmente esse possono essere fornite soltanto a livello di unità territoriali NUTS 1 per la Germania e il Regno Unito. Sono facoltative per le unità territoriali che comprendono meno di 75 000 bovini, 150 000 suini, 100 000 ovini e 25 000 caprini se complessivamente tali unità territoriali rappresentano il 5 % o meno della popolazione nazionale degli animali interessati.

SEZIONE II

**STATISTICHE SULLE MACELLAZIONI**

*Articolo 9*

**Copertura**

Ogni Stato membro compila statistiche in merito al peso morto e al numero di capi bovini, suini, ovini, caprini e avicoli macellati nei macelli all'interno del proprio territorio, le cui carni sono idonee al consumo umano. Esso fornisce anche stime in merito all'entità delle macellazioni diverse da quelle effettuate nei macelli, in modo tale che le statistiche comprendano tutti i bovini, i suini, gli ovini e i caprini macellati sul proprio territorio.

▼B

*Articolo 10*

**Frequenza e periodo di riferimento**

1. Le statistiche sulle macellazioni nei macelli sono compilate mensilmente da ciascuno Stato membro. Il periodo di riferimento è il mese civile.

2. Le statistiche sulle macellazioni diverse da quelle effettuate nei macelli sono compilate annualmente da ciascuno Stato membro. Il periodo di riferimento è l'anno civile.

*Articolo 11*

**Categorie**

Le statistiche sulle macellazioni sono prodotte per le categorie di cui all'allegato IV.

*Articolo 12*

**Termini di trasmissione**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici:

a) sulle macellazioni nei macelli entro i 60 giorni successivi al periodo di riferimento;

b) sulle macellazioni diverse da quelle effettuate nei macelli entro il 30 giugno dell'anno successivo.

SEZIONE III

**PREVISIONI SULLA PRODUZIONE DI CARNE**

*Articolo 13*

**Copertura**

Gli Stati membri utilizzano le statistiche di cui alle sezioni I e II e le altre informazioni disponibili per formulare previsioni sulla loro offerta di bovini, suini, ovini e caprini. Tale offerta è espressa in termini di produzione interna lorda, corrispondente al numero di capi bovini, suini, ovini e caprini macellati, più il saldo degli scambi intracomunitari ed extracomunitari di tali animali vivi.

*Articolo 14*

**Frequenza e periodo di riferimento**

1. Le previsioni per i bovini sono formulate due volte l'anno da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri in cui la popolazione bovina è inferiore a 1 500 000 di capi possono formulare le previsioni in questione solo una volta l'anno.

2. Le previsioni per i suini sono formulate due volte l'anno da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri in cui la cui popolazione suina è inferiore a 3 000 000 di capi possono formulare le previsioni in questione solo una volta l'anno.

▼B

3. Le previsioni per gli ovini sono formulate una volta l'anno dagli Stati membri il cui patrimonio ovino è pari o superiore a 500 000 capi.

4. Le previsioni per i caprini sono formulate una volta l'anno dagli Stati membri il cui patrimonio caprino è pari o superiore a 500 000 capi.

5. Le previsioni si riferiscono:

a) a tre semestri per i bovini e a quattro trimestri per i suini per gli Stati membri che formulano previsioni due volte l'anno;

b) a quattro semestri per i bovini e a sei trimestri per i suini per gli Stati membri che formulano previsioni una volta l'anno;

c) a due semestri per gli ovini e i caprini.

*Articolo 15*

**Categorie**

Le previsioni sono formulate per le categorie specificate nell'allegato V.

*Articolo 16*

**Termini di trasmissione**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le previsioni sulla produzione di carne:

a) entro il 15 febbraio per le previsioni per i bovini dall'inizio del primo semestre dell'anno in corso alla fine del primo semestre dell'anno successivo ed entro il 15 settembre per le previsioni dall'inizio del secondo semestre dell'anno in corso alla fine del secondo semestre dell'anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni due volte l'anno;

b) entro il 15 febbraio per le previsioni per i bovini dall'inizio del primo semestre dell'anno in corso alla fine del secondo semestre dell'anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni una volta l'anno;

c) entro il 15 febbraio per le previsioni per i suini dall'inizio del primo trimestre alla fine del quarto trimestre dell'anno in corso ed entro il 15 settembre per le previsioni dall'inizio del terzo trimestre dell'anno in corso alla fine del secondo trimestre dell'anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni due volte l'anno;

d) entro il 15 febbraio per le previsioni per i suini dall'inizio del primo trimestre dell'anno in corso alla fine del secondo trimestre dell'anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni una volta l'anno;

▼B

e) entro il 15 febbraio per le previsioni per gli ovini e i caprini dall'inizio del primo semestre dell'anno in corso alla fine del secondo semestre dell'anno in corso.

SEZIONE IV

**DISPOSIZIONI GENERALI**

*Articolo 17*

**Valutazione della qualità e relazioni**

1. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti criteri di valutazione della qualità:

a) «pertinenza»: il grado in cui le statistiche soddisfano le esigenze attuali e potenziali degli utenti;

b) «accuratezza»: la prossimità delle stime ai valori reali sconosciuti;

c) «tempestività»: l'intervallo di tempo intercorrente fra la disponibilità delle informazioni e l'evento o il fenomeno che esse descrivono;

d) «puntualità»: l'intervallo di tempo intercorrente fra la data del rilascio dei dati e la data prevista per la loro consegna;

e) «accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;

f) «comparabilità»: la misurazione dell'incidenza delle differenze tra i concetti statistici applicati e tra gli strumenti e le procedure di misurazione quando si confrontano statistiche relative ad aree geografiche o settori diversi, o nel tempo; e

g) «coerenza»: la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.

2. Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 1º luglio 2011, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi.

3. Le relazioni sulla qualità descrivono:

a) l'organizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento e la metodologia applicata;

b) i livelli di precisione raggiunti per le indagini a campione di cui al presente regolamento;

c) la qualità delle fonti diverse dalle indagini che sono state usate e

d) la qualità delle previsioni di cui al presente regolamento.

▼B

4. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica metodologica o di altra natura suscettibile di influenzare in maniera considerevole le statistiche. Ciò deve avvenire entro tre mesi dell'entrata in vigore di tale modifica.

5. Va tenuto presente il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.

▼M1

*Articolo 18*

**Modifiche degli allegati**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 riguardo alle modifiche degli allegati I, II, IV e V.

Tali atti delegati sono adottati solo se sono necessari al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, non modificano la natura facoltativa delle informazioni richieste e non impongono un significativo onere supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.

La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti basato su un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

*Articolo 19*

**Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 10 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 18 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

([1]) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

▼M1

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼B

*Articolo 20*

**Deroga**

1. Qualora l'applicazione del presente regolamento al sistema statistico nazionale di uno Stato membro richieda adeguamenti significativi e possa causare notevoli problemi pratici la Commissione può concedere una deroga alla sua applicazione fino al 1º gennaio 2010 o, nel caso delle statistiche sugli ovini e sui caprini, fino al 1º gennaio 2011.

2. Tali Stati membri ne informano la Commissione entro il 21 marzo 2009.

*Articolo 21*

**Abrogazione**

1. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE sono abrogate.

2. I riferimenti alle direttive abrogate si considerano riferimenti al presente regolamento.

3. In deroga all'articolo 22, paragrafo 2, uno Stato membro cui è stata concessa una deroga a norma dell'articolo 20 continua ad applicare le disposizioni delle direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE per la durata del periodo di deroga.

*Articolo 22*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

*ALLEGATO I*

**DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. **categorie di bovini**

| | Allegato II | Allegati IV e V |
|---|---|---|
| Vitelli | | Bovini di età non superiore a otto mesi |
| Giovani bovini | | Bovini di età superiore a otto mesi ma non superiore a dodici mesi |
| Vitelli e giovani bovini da macello | Vitelli e giovani bovini da macello di età non superiore a dodici mesi | |
| Tori | | Bovini maschi non castrati non compresi tra i vitelli e i giovani bovini |
| Buoi | | Bovini maschi castrati non compresi tra i vitelli e i giovani bovini |
| Giovenche | Bovini femmine che non hanno ancora partorito e che non sono comprese tra i vitelli e i giovani bovini | Bovini femmine che non hanno ancora partorito e che non sono comprese tra i vitelli e i giovani bovini |
| Giovenche da macello | Giovenche allevate per la produzione di carne | |
| Altre giovenche | Giovenche allevate per la riproduzione e destinate a sostituire le vacche da latte o altre vacche | |
| Vacche | Bovini femmine che hanno già partorito (comprese eventualmente anche le bovine di meno due anni) | Bovini femmine che hanno già partorito |
| Vacche da latte | Vacche adibite esclusivamente o prevalentemente alla produzione di latte destinato al consumo umano e/o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari, ivi comprese le vacche da riforma destinate alla macellazione (che siano o meno ingrassate tra la loro ultima lattazione e la macellazione) | |
| Altre vacche | Vacche diverse dalle vacche da latte comprese, se del caso, le vacche da lavoro | |

2. **categorie di ovini**

Pecore e agnelle montate: femmine della specie ovina che hanno già figliato almeno una volta nonché quelle che sono state montate per la prima volta.

Pecore da latte: pecore detenute esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano e/o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari, comprese le pecore da latte riformate (che siano o meno ingrassate tra l'ultima lattazione e la macellazione).

Altre pecore: pecore diverse dalle pecore da latte.

Agnelli: ovini maschi o femmine giovani, fino all'età di dodici mesi.

▼B

3. **«carcassa»**

   a) per i bovini, il corpo intero dell'animale macellato, dopo dissanguamento, eviscerazione e scuoiamento, presentato senza la testa (separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide); senza le zampe (sezionate all'altezza dell'articolazione carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche), senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso del rognone e grasso di bacino e senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario;

   b) per i suini, il corpo di un suino macellato, dissanguato ed eviscerato, intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi sessuali, la sugna, i rognoni e il diaframma;

   c) per gli ovini e i caprini, il corpo intero dell'animale macellato, dopo dissanguamento, eviscerazione e scuoiamento, presentato senza la testa (separata all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide), senza le zampe (sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche), senza la coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale (esclusi i rognoni e il grasso di rognone), senza mammelle e organi sessuali; i rognoni e il grasso di rognone sono inclusi nella carcassa;

   d) per il pollame, gli animali spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %» o altrimenti presentati.

4. «peso morto», il peso della carcassa fredda ottenuto in particolare, per i suini, sottraendo il 2 % dal peso a caldo rilevato al più tardi 45 minuti dopo l'operazione di dissanguamento e, per i bovini, sottraendo il 2 % dal peso a caldo rilevato al più tardi 60 minuti dopo l'operazione di dissanguamento.

▼B

*ALLEGATO II*

**CATEGORIE DI STATISTICHE SUL BESTIAME**

**Bovini:**

— bovini di età non superiore ad un anno:

  — vitelli e giovani bovini destinati alla macellazione

  — altri:

    — maschi

    — femmine

— bovini di età superiore a un anno ma inferiore a due anni (escluse le giovenche che hanno partorito):

  — maschi

  — femmine (giovenche; animali che non hanno ancora partorito):

    — animali destinati alla macellazione

    — altre

— bovini di due anni e oltre:

  — maschi

  — femmine:

    — giovenche:

      — giovenche destinate alla macellazione

      — altre

  — vacche (bovine che hanno partorito, comprese quelle di età inferiore a due anni):

    — vacche da latte

    — altre

— bufali:

  — bufale da riproduzione

  — altri

**Suini:**

— suinetti di peso vivo inferiore a 20 kg

— suini di peso vivo pari o superiore a 20 kg ma inferiore a 50 kg

— suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma, di peso vivo:

  — pari o superiore a 50 kg ma inferiore a 80 kg

  — pari o superiore a 80 kg ma inferiore a 110 kg

  — pari o superiori a 110 kg

— suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg:

  — verri

  — scrofe montate, di cui:

    — scrofe montate per la prima volta

  — altre scrofe, di cui:

    — giovani scrofe non ancora montate

**Ovini:**

— pecore e agnelle montate:

  — pecore da latte e agnelle da latte montate

▼B

— altre pecore e agnelle montate

— altri ovini

**Caprini:**

— capre aventi già figliato e capre montate:

— capre aventi già figliato

— capre montate per la prima volta

— altri caprini.

▼B

*ALLEGATO III*

**PRESCRIZIONI IN MATERIA DI PRECISIONE**

Nel caso delle indagini sul bestiame, gli errori di campionamento per i risultati di ciascuno Stato membro non devono oltrepassare (con un intervallo di confidenza del 68 %):

a) l'1 % del numero totale di capi bovini (il 5 % nel caso in cui il patrimonio bovino è inferiore a 1 000 000 di capi);

b) l'1,5 % del numero totale di vacche (il 5 % nel caso in cui il numero di vacche è inferiore a 500 000 capi);

c) il 2 % del numero totale di capi suini (il 5 % nel caso in cui il patrimonio suino è inferiore a 1 000 000 di capi); e

d) il 2 % del numero totale degli ovini e del numero totale dei caprini (il 5 % nel caso in cui il patrimonio ovino e caprino è inferiore a 1 000 000 di capi).

▼B

*ALLEGATO IV*

**CATEGORIE DI STATISTICHE SULLE MACELLAZIONI**

**Bovini:**

— vitelli
— giovani bovini
— giovenche
— vacche
— tori
— buoi

**Suini:**

nessuna disaggregazione

**Ovini:**

— agnelli
— altri

**Caprini:**

nessuna disaggregazione

**Pollame:**

— galline
— tacchini
— anatre
— altri.

▼B

*ALLEGATO V*

**CATEGORIE DI PREVISIONI SULLA PRODUZIONE DI CARNE**

**Bovini:**

— vitelli e giovani bovini
— giovenche
— vacche
— tori e buoi

**Suini:**

nessuna disaggregazione

**Ovini:**

nessuna disaggregazione

**Caprini:**

nessuna disaggregazione.